



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 14 gennaio 2020 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1504/2018 r.g. e vertente

tra

[REDACTED] a [REDACTED] elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, AMBITO TERRITORIALE
PROVINCIALE DI PRATO,**

resistenti contumaci

e nei confronti

di tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale e interprovinciale a.s. 2016/2017 collocati nelle fasi B, C e D,

convenuti contumaci

oggetto: mobilità personale docente.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 15 marzo 2018 [REDACTED], premesso di essere stata assunta il 1 settembre 2011 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria, con titolarità in provincia



Pertanto, in mancanza di altre ragioni ostative, la ricorrente, assunta entro l'a.s. 2014/2015 e quindi rientrante nella fase B1 della mobilità, con 56 punti (+ 6 per il ricongiungimento), avrebbe dovuto essere assegnata all'ambito Sicilia 0013, rispetto al quale aveva espresso prioritariamente preferenza (al primo posto) nella domanda di mobilità 2016/2017, mentre dal bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina del 29 luglio 2016 si evince che le sono stati preferiti docenti ricompresi nelle fasi B2, B3 e C anche con minor punteggio.

Ogni ulteriore questione resta assorbita.

Ne consegue l'illegittimità dell'operato della p.a. per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost).

Va, però, tenuto conto del fatto che la pretesa è stata azionata solo a marzo 2018 e che la Martorana è stata assegnata in via provvisoria a Messina fino al 31 agosto 2018 (non si conoscono i successivi movimenti), sicchè la domanda di trasferimento in un comune già rientrante in tale Ambito (in quanto il nuovo contratto integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019 per il triennio 2019-2021 e la relativa O.M. attuativa hanno previsto che "la mobilità si svolge su scuole", con soppressione degli ambiti) può trovare accoglimento solo a far data dall'a.s. 2018/2019.

3.- L'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione per un terzo delle spese del giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e il M.I.U.R., con condanna di quest'ultimo al pagamento della restante frazione, di euro 2.630, di cui 172 per esborsi non distrattone. La ragione della decisione e il comportamento delle altre parti contumaci glielo stesso, invece, la compensazione per intero delle spese rispetto a [redacted].

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta o assorbita, dichiara il diritto di [redacted] ad ottenere - con riferimento alla mobilità straordinaria del personale docente 2016/2017 per la scuola primaria - la titolarità dell'Ambito Sicilia 0013; condanna il M.I.U.R., contumace, a provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente presso una scuola dei comuni già rientranti in detto Ambito a far data dal 1 settembre 2018 e a rimborsarle due terzi delle spese processuali, liquidati in 2.630 euro, oltre spese generali, IVA e [redacted] e [redacted], distribuendoli in favore dell'avv. Vincenzo La Cava; compensa le spese per il resto.

Messina, li 14.1.2020

